

- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

b) Titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle Scuole Europee di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) diploma di maturità quinquennale italiana o maturita' quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.

d) diplomi finali delle scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen di Milano, Genova, Roma), del Liceo francese Chateaubriand di Roma e del Liceo spagnolo Cervantes, validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi degli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia e con la Spagna.

e) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dal Collegio del Mondo Unito di Duino - Aurisina, di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1984, e alla Legge n.738/1986 (art.3);

f) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dalle scuole sottoelencate agli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato A annesso ai Decreti ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse.

- 1) Vicenza International School (D.M. 11.1.92 - G.U. 64 del 17.3.92);
- 2) American Overseas School of Rome (D.M. 8.4.1994)
- 3) American School of Milan (D.M. 23.10.92 -D.M. 274 del 20.11.92);
- 4) International School of Milan (" " " " " " " " 20.11.92);
- 5) International School of Turin dell'A.C.A.T. (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 6) St. Stephen's School-Roma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 7) Marymount International School-Roma(D.M. 23.10.92 - G.U.274 del 20.11.92);
- 8) American International School of Florence (D.M. 23.10.92 - del 20.11.92);
- 9) Kungsholmens Gymnasium-Stoccolma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 10) Munich International School E.V."PERCHA STANBERG" (Monaco di Baviera).
- 11) Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel-Parigi (D.M. 23.4.1994).
- 12) Island International School-Buenos Aires (D.M. 23.4.1994)..
- 13) St. Clare's Oxford-Oxford (D.M. 3.4.1994.
- 14) American British Academy-Muscan (Oman)

- 15) Colegio Internacional de Caracas-Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela).
- 16) Atlanta International School-Atlanta (Georgia - U.S.A)
- 17) United World College of S.E. Asia-Singapore
- 18) George School-Newtown (PA - U.S.A.)
- 19) United World College of the Atlantic-Glamorgan (G.B.)
- 20) Sevenoaks School-Sevenocks (Kent - G.B.).
- 21) Seisen International School-Tokio
- 22) Vienna International School Vienna
- 23) Lester B. Pearson College of the Pacific-Victoria (British Columbia - Canada)
- 24) United World College of Southern Pacific-Mbabane (Swaziland - Sud Africa).
- 25) United Nations International School - 24-50 Franklin D. Roosevelt Drive-New York N.Y. 10010 USA (D.M. 27.12.95)
- 26) British International School of Oslo - P.O. Box 7531 Skillebek 0205-Oslo 2 Norvegia (D.M. 27.12.95)
- 27) American School of Paris - 41 rue Pasteur - 92210 Saint Cloud- Paris Francia (D.M. 27.12.95)
- 28) St. Andrew's College - Booterstown Avenue Blackrock Co. Dublino, Irlanda (D.M. 27.12.95)
- 29) Southbank The American International School - 36-38 Kensington Park Road-London W11 3BU-Gran Bretagna (D.M. 7.12.95)
- 30) The Armand Hammer United World College of the American West- Post Office Box 248-Montezuma-New Mexico 87731-0248 USA
- 31) Li Po Chun United World College of Hong Kong- 10, Lok Wo Sha Lane Sha Road Sha Thin- New Territories Hong Kong (D.M. 27.12.95)
- 32) International Community College-International School of London - 139 Gunnersbury Av.-London W3 8LG (D.M. 27.12.95)
- 33) International School of Kuala Lumpur-Kuala Lumpur- P.O.Box 12645 - 50784 Malaysia (D.M.27.12.95)

NOTA BENE

Gli studenti in possesso del Diploma di Baccalaureato internazionale rilasciato dalle sopramenzionate Scuole con sedi estere (indicate dal n. 9 al n. 33) che abbiano seguito un piano di studi nel quale non sia compresa la lingua italiana dovranno essere sottoposti ad una prova di conoscenza di tale lingua.

Con l'occasione si conferma che i diplomi di baccellierato internazionale rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di 2° grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11° classe o alla 12° classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

g) diplomi conseguiti presso le sezioni "italiane" delle Scuole straniere Internazionali o bilingue sottoelencate, i quali - in base alla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana - risultino validi in loco per l'accesso agli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

Sezioni "Italiane" presso Scuole Internazionali Francesi:
(Titolo: "Baccalaureat a Option International - B.O.I.)

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi

- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione

- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"
- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo

- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble

- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia

- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza

- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS" di VALBONNE

Sezioni "Italiane" presso Scuole Straniere bilingue.

Praga

- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco. Firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

Bratislava

- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

Zurigo.

- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"
(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva
Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

**Par.3. -CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un Diploma di maturità italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore e salvo quanto previsto da accordi e norme speciali per i possessori dei titoli di cui al precedente paragrafo 2 di questa Parte, è regolata dall'art. 147 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore.

I predetti cittadini potranno chiedere l'iscrizione universitaria direttamente all'Ateneo prescelto entro le stesse scadenze previste per la generalità dei cittadini italiani. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio, perfezionato dalla Rappresentanza competente, sarà accompagnato dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni contenute nella prima parte, par. 3 - lettera a) e relative note a margine per quanto riguarda i titoli di studio statunitensi, britannici, quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità complessivi, nonché quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica.

Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi dove l'attività delle Rappresentanze italiane risulta temporaneamente sospesa (e cioè, allo stato attuale, Somalia, Afghanistan ed Iraq) si confermano anche per l'A.A. 1996-97 le disposizioni eccezionali contenute nel telexpresso circolare n. 116/870/C del 23 giugno 1992 precisando che in ogni caso anche per le domande di tali candidati varranno le scadenze previste dalle attuali disposizioni per la generalità degli studenti stranieri.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO TRASMESSE SEPARATAMENTE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.

Circolare n. 18/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 24.4.1996

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini di nazionalità ucraina.-

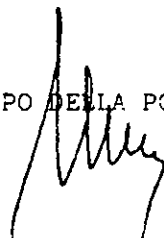
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si pregano le SS.LL. di comunicare agli Uffici Stranieri dipendenti che l'Ambasciata d'Italia a Kiev è la rappresentanza diplomatica competente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare dei cittadini residenti in Ucraina e, di conseguenza, tale Rappresentanza diplomatica deve essere indicata nei nulla-osta che i suddetti Uffici stranieri dovranno inviare a questo Ministero per il successivo inoltro a quello degli Affari Esteri, utilizzando l'apposito modulo trasmesso da questo Dipartimento con circolare n. 559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.4.1996.

Tale precisazione si rende necessaria per evitare gli inconvenienti lamentati dal Ministero degli Affari Esteri, relativi all'erroneo invio delle suddette autorizzazioni all'Ambasciata d'Italia a Mosca.

IL CAPO DELLA POLIZIA

pp/eb



Circolare n. 19/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^{Div.}

Roma, 26.4.1996

OGGETTO: Soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, richiamando una direttiva fornita nel 1982 agli Uffici periferici, sulla applicabilità delle norme sul collocamento alle Società cooperative ha fatto conoscere il proprio definitivo avviso circa la natura giuridica della prestazione di lavoro effettuata dai soci di cooperative a favore delle stesse.

Al riguardo, nel presupposto che il rapporto societario non è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, è stato ritenuto, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata, che la prestazione di lavoro effettuata dal socio in conformità all'oggetto sociale deve considerarsi posta

in essere in attuazione del principio mutualistico ed in adempimento del contratto di società.

Ritenuto, pertanto, prevalente il rapporto societario, ai soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, semprechè sussista la condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi.

A tale proposito, si richiamano, ai fini della verifica della sussistenza della condizione di reciprocità, le direttive impartite con circolare n. 37/95, secondo cui la relativa richiesta va inoltrata direttamente dalle Questure della Repubblica al competente Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero Affari Esteri senza interessare il Servizio Stranieri di questo Dipartimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 20/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/187850/16/1/1^{Div.}

Roma, 7.5.96

OGGETTO: Documentazione istruttoria sulle domande d'asilo -
Notizie circa precedenti risultanti dal CED.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E' stato rilevato che non tutte le Questure, nel dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 15.5.1990 n. 136, si attengono alla procedura prevista dalla circolare p.n. emanata da questo Dipartimento in data 30.5.1991, della quale si raccomanda la scrupolosa osservanza.

In particolare, al fine di consentire alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di acquisire il maggior numero di notizie riguardanti gli stranieri che presentano istanza di asilo politico, si richiama l'attenzione delle SSLI sulla necessità che venga sempre effettuata la ricerca degli eventuali precedenti a carico degli stranieri richiedenti, tramite CED.

Si ribadisce, inoltre, che tali informazioni dovranno essere comunicate alla citata Commissione contestualmente all'invio dei verbali di interrogatorio, indirizzando, per conoscenza, anche ai noti organismi.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 21/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 9 maggio 1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

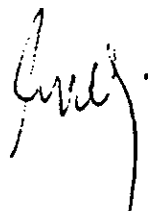
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: POLZONA - POLTERRA - POLMARE - POLARIA

LORO SEDI

N. 559/443/201084/4/24/1^o DIV.. QUESTURA MESSINA HA SEGNALATO INCREMENTO FENOMENO CITTADINI DELLO SRI-LANKA TROVATI IN POSSESSO PERMESSI SOGGIORNO APPARENTEMENTE RILASCIATI SUDETTA QUESTURA MA DI FATTO TOTALMENTE FALSI. IN PARTICOLARE ALCUNI PERMESSI DI SOGGIORNO APPAIONO COMPILATI EX NOVO, SU MODULI APPARENTEMENTE ORIGINALI, CON CARATTERI DI STAMPA DIVERSI DA QUELLI IN USO CITATA QUESTURA, SPESSO RIPORTANO INTEGRALMENTE DATI DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI QUALI E' STATO DENUNCIATO LO SMARRIMENTO AUT FURTO, CON SOSTITUZIONE FOTOGRAFIE; TIMBRI IN GOMMA SONO SOMMARIAMENTE RIPRODOTTI E FIRMA FUNZIONARI PREPOSTI E' FALSA. CONSIDERANDO QUANTO SOPRA, SI PREGA VOLER DISPORRE PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA'. PEL CAPO POLIZIA. DIRETTORE CENTRALE MUSTILLI..



Circolare n. 22/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227572/10/15/108/1^a Div. ^^^^^

Roma, 20.5.96

OGGETTO: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea.
Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi
residenti in uno Stato Membro.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n., concernente l'oggetto, del 13.9.1995, si
precisa quanto segue:

in attesa che venga predisposto dal Poligrafico dello Stato un modello
su carta ufficiale, dotato di caratteristiche di sicurezza, sarà
utilizzato il modulo in fac-simile già inviato (e ad ogni buon fine
unito in copia) nella precedente comunicazione.

Tali moduli recheranno l'intestazione dell'istituto scolastico che
organizza la gita, il quale provvederà a compilare gli stessi e ad
apporre le foto degli scolari eventualmente privi di documento di
viaggio.

La certificazione dei dati forniti verrà assicurata dal Capo
dell'Istituto, il quale dovrà apporre la propria firma nello spazio
erroneamente riservato alla firma dell'accompagnatore.

Verranno inoltre fornite, a beneficio di una più celere attività di
verifica degli Uffici Stranieri, copie dei titoli di soggiorno degli
scolari inseriti negli elenchi.

Si pregano, infine, le SS.LL. di disporre che i competenti Uffici, una
volta effettuato il controllo dei dati, appongano il proprio timbro "a
secco", oltre che nello spazio ad esso riservato, anche sulle eventuali
fotografie che figurassero nel documento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



19. 12. 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L. 327/3

ALLEGATO

ELENCO DEI PARTECIPANTI

a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Nome della scuola:					
Indirizzo:					
Scopo e durata del viaggio:					
Nome(i) dell'(degli) accompagnatore(i):					
Si certifica l'esattezza dei dati forniti. I genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi minorenni hanno autorizzato la loro partecipazione al viaggio.			Si certifica l'esattezza dei dati forniti per i partecipanti al viaggio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione. I partecipanti al viaggio sono autorizzati a rientrare in (nome dello Stato) (*)		
Luogo		Data		Luogo	
Luogo		Data		Luogo	
Timbro d'ufficio		L'accompagnatore(i)nce)		Timbro d'ufficio	
Timbro d'ufficio		L'accompagnatore(i)nce)		Timbro d'ufficio	
N. id	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Cittadinanza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Spazio per le fotografie (per i partecipanti sprovvisti di carta d'identità con fotografia) (*)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

*) Questa parte deve essere compilata unicamente dagli Stati membri che usano il presente elenco come documento di viaggio.

Circolare n. 23/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 20.5.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTAAI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDIe, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMOAL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
DELLA REGIONE SARDA CAGLIARIAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTEAI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDIAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI R O M AAL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA R O M AAI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 1996 il decreto legge n. 269, emanato il 17 maggio 1996, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 19 marzo 1996, n. 132 il cui testo rimane invariato.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione è scaduto il 31 marzo 1996.

PEL MINISTRO



Circolare n. 24/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

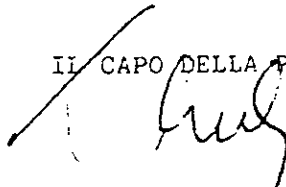
Roma, 12.7.1996

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '96 - '97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. trasmessa in data 18.4.96, si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 1 Luglio u.s. dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V - ad integrazione delle istruzioni già impartite..

IL CAPO DELLA POLIZIA



Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
UFFICIO V

ROMA 1 luglio 1996

Prot. 1728

AI RETTORI UNIVERSITA'
LORO SEDI

AI DIRETTORI ISTITUTI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
LORO SEDI

AI DIRETTORI ISEF
LORO SEDI

e p.c.

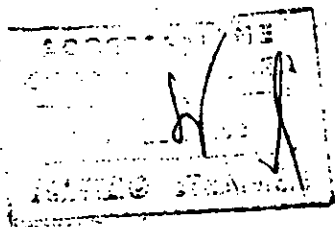
AL MINISTERO AFFARI ESTERI
D.G.R.C. UFF. VI
ROMA

AL MINISTERO INTERNO
SERVIZIO STRANIERI
ROMA

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI - DIP.TO POLITICHE
COMUNITARIE
Via del Tritone, 142
00187 ROMA

ALLA CONFERENZA RETTORI
Via Salaria, 113
00198 ROMA

AL MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE - D.G.S.C. Div. III
Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA



OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri a.a. 1996/97.

Ad integrazione delle istruzioni inviate con la ministeriale esplicativa annuale si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle

domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle istituzioni universitarie italiane.

a) iscrizione agli ISEF - La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1996. Le Rappresentanze invieranno agli ISEF le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 31 agosto 1996.

b) iscrizione alle Scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento - Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1996, le quali provvederanno ad inviarle alle Università entro il 31 agosto 1996.

Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione non mediche i candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla scuola prescelta possono domandarne l'iscrizione, la quale, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

Si ricorda inoltre che i cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare al requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Le procedure di accesso per i cittadini comunitari sono simili a quelle degli italiani.

c) iscrizione a corsi singoli o stages - gli studenti che intendono frequentare uno o più corsi singoli o stages possono iscriversi ai corsi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato. In nessun caso i corsi singoli o stages potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

d) riconoscimento di un titolo accademico straniero.

Nei casi c) e d) la domanda dovrà essere presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 agosto 1996; le Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie italiane la domanda e la documentazione entro il 5 novembre 1996.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione a tutti i corsi suddetti o le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purchè la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.